



COMUNE DI USTICA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE**

*(Nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023
ai sensi dell'art. 252 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267)*

n. 4 del 15 maggio 2024

Oggetto: Procedura semplificata per la gestione dell'indebitamento pregresso ex art. 258 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267. Individuazione dei criteri per la transazione dei debiti.

L'anno duemilaventiquattro il giorno 15 del mese di maggio alle ore 17,00, è presente in modalità telematica, ai sensi del Regolamento Comunale sulle riunioni a distanza adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 09/05/2022, il dott. Giovan Battista Montemaggiore in qualità di Commissario Straordinario di Liquidazione, nominato, ai sensi dell'art. 252 del d. lgs. 267/2000, con d.P.R. del 10 luglio 2023.

È, altresì, presente in modalità telematica, ai sensi del citato Regolamento Comunale, il dott. Luigi Calamia, Segretario generale dell'Ente, che assume la funzione di segretario verbalizzante.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Premesso che:

- il Comune di Ustica, con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 14/04/2023, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- con decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Ustica, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 18 luglio 2023 il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato formalmente notificato al Commissario Straordinario di Liquidazione, dott. Giovan Battista Montemaggiore;
- il richiamato decreto di nomina dell'Organo Straordinario di Liquidazione è stato assunto al protocollo dell'Ente al n. 4287 del 19/07/2023.

Rilevato che:

- ai sensi dell'articolo 252, comma 4, TUEL, l'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;

- in ossequio alla disposizione contenuta nell'art. 254, comma 2, TUEL, con la delibera n. 1/2023 sono iniziate le attività propedeutiche alla complessa procedura di liquidazione del dissesto mediante affissione all'albo pretorio dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività dell'ente locale;
- col suddetto avviso la Commissione Straordinaria di Liquidazione ha invitato chiunque ritenga di averne diritto a presentare, entro un termine perentorio di sessanta giorni, la domanda in carta libera, corredata di idonea documentazione, atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente, il relativo importo ed eventuali cause di prelazione, per l'inserimento nel piano di rilevazione.

Atteso che:

- a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3/2001 non è più previsto che lo Stato possa concorrere, con oneri a proprio carico, al finanziamento dei debiti pregressi tramite mutuo ventennale e, di conseguenza, che tutte le risorse finanziarie per raggiungere il risanamento devono essere reperite in ambito comunale;
- le misure finalizzate all'attivazione delle entrate proprie che l'ente dissestato è obbligato ad adottare sono quelle individuate dall'art. 251 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'ente è tenuto a contribuire all'onere della liquidazione, in particolare, tramite:
 - l'alienazione del patrimonio disponibile non strettamente necessario all'esercizio delle funzioni istituzionali;
 - la destinazione degli eventuali avanzi di amministrazione dei cinque anni a partire da quello del dissesto;
 - la contrazione di un mutuo, compatibilmente con le norme vigenti, destinato a finanziare esclusivamente le passività relative a spese di investimento ed al ripiano dell'indebitamento di parte corrente ma limitatamente alla copertura dei debiti maturati entro la data di entrata in vigore della citata legge costituzionale;
 - il riaccertamento in via straordinaria di residui attivi ancora da riscuotere, riferiti alle annualità di competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione;
 - i ratei di mutui disponibili, non utilizzati dall'Ente;
 - le entrate di nuovo accertamento per imposte, tasse e canoni patrimoniali riferite alle annualità di competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione e non prescritte;
 - gli eventuali proventi della cessione di attività produttive;
 - gli interventi finanziari regionali;

Preso atto che:

- l'art. 254, comma 1, del TUEL dispone che l'Organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della massa passiva mediante la formazione di un piano di rilevazione dei debiti;
- l'art. 258, comma 1, del TUEL prevede, in alternativa, una modalità semplificata di accertamento e di liquidazione dei debiti, disponendo che *“l'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero di pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione”*.

Considerato che il comma 3 del richiamato art. 254 consente all' O. S. L. di definire transattivamente le pretese creditorie, incluse quelle assistite da privilegio, offrendo ai creditori il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in ragione dell'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione da parte del creditore, fatta eccezione per i debiti relativi ai compensi derivanti dai rapporti di lavoro subordinato con l'Ente che sono, comunque, liquidati per intero;

Dato atto che:

- è scaduto il termine fissato per la presentazione delle istanze dei creditori;
- è tuttora in corso la rilevazione d'ufficio dei debiti fuori bilancio, riconosciuti e riconoscibili;
- è tuttora in corso la definizione dei contenziosi pendenti dell'Ente;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario di Liquidazione n. 1 del 05/03/2024 avente ad oggetto "Proposta di adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del d. lgs. 267/2000", nell'ambito della quale è stata provvisoriamente definita la massa passiva in 2.414.965,41, oltre interessi eventualmente maturati;

Preso atto della deliberazione della giunta municipale n. 27 del 29/03/2024 con la quale il Comune ha deciso di aderire alla proposta dell'OSL in merito alla modalità semplificata di liquidazione del debito dell'ente, ai sensi dell'art. 258 del d.lgs. n° 267/2000, impegnandosi a mettere a disposizione della gestione liquidatoria le risorse necessarie alla completa estinzione dei crediti che saranno ammessi e trattati nell'ambito della procedura semplificata di liquidazione nel rispetto del principio della "*par condicio creditorum*";

Richiamata la seguente disciplina dell'art. 258 del TUEL, in ordine alle modalità semplificate di accertamento e liquidazione dell'indebitamento pregresso:

- comma 2 – "... l'ente locale dissestato è tenuto ... a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare, ..., tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4";
- comma 3 - "L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, ivi compreso l'erario, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria, entro 30 giorni dalla conoscenza della accettazione della transazione. A tal fine, ..., propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi";
- comma 4 - "L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio";
- comma 7 - "... È restituita all'ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti.";

Atteso che:

- ai sensi dell'art. 252, comma 4, del d. lgs. n° 267/2000 "L'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e provvede alla:
 - a) rilevazione della massa passiva;
 - b) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;
 - c) liquidazione e pagamento della massa passiva.
- ai sensi dell'art. 254, comma 7, del d. lgs. n° 267/2000 "L'organo straordinario di liquidazione è autorizzato a transigere vertenze giudiziali e stragiudiziali relative a debiti rientranti nelle fattispecie di cui al comma 3, inserendo il debito risultante dall'atto di transazione nel piano di rilevazione.";

Dato atto che la massa passiva è quella definita ai sensi dell'art. 254, comma 3, del Tuel e che ad essa si farà fronte con la massa attiva, definita dall'art. 255 del Tuel, anche sulla scorta degli impegni assunti dall'Amministrazione comunale con la sopra richiamata deliberazione di giunta municipale n. 27 del 29/03/2024;

Ravvisata la necessità di procedere alla fissazione dei criteri direttivi e delle procedure utili per dare piena attuazione alla liquidazione della massa passiva e approvare altresì uno schema di proposta transattiva non negoziabile utile ai fini del soddisfacimento dei crediti ammissibili, nel quale dovrà essere specificata “la rinuncia agli interessi e rivalutazione nonché eventuali altri oneri e ad ogni altra pretesa presente e/o futura nei confronti della Gestione Liquidatoria e del Comune di Ustica”;

Richiamati:

- l'art. 255, comma 10, del d.lgs. n. 267/2000, che nell'ambito delle gestioni liquidatorie prevede che “Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222, delle anticipazioni di liquidità previste dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti e strumenti finanziari assimilabili, e dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all'articolo 206.”;
- l'articolo 2-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, secondo cui:
- “1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni e per le province in stato di dissesto finanziario l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario della liquidazione.
- 2. L'amministrazione dei residui attivi e passivi di cui al comma 1 è gestita separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione. Resta ferma la facoltà dell'organo straordinario della liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori.”;
- la deliberazione n° 31/SEZAUT/2015/INPR della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie e la successiva deliberazione n. 17/2023;
- l'atto di orientamento dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità del Ministero dell'Interno, ex art. 154, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sulla gestione dei fondi vincolati negli enti in dissesto finanziario, del 26/10/2018;

Atteso che dalla superiore ricostruzione normativa e giurisprudenziale emerge che la gestione vincolata, con posizioni finanziarie in perfetto equilibrio, dovrà essere attuata “distintamente” dalla ordinaria gestione dissesuale, trovando la sua naturale origine nelle partite rilevate in bilancio le cui risorse a copertura devono risultare presenti nella cassa vincolata e che anche le gestioni vincolate non escludono l'insorgenza di debiti fuori bilancio e, di conseguenza, ove ciò accada per effetto di una devianza dai canoni di corretta programmazione e gestione delle entrate e delle relative spese, si rientra nell'ipotesi di cui all'art. 254 del d.lgs. n° 267/2000 rubricato “Rilevazione della massa passiva”, con la conseguenza che le partite:

- non risultano esentati dal principio di concorsualità;
- concorrono, con la generalità dei creditori e nel rispetto dei criteri previsti, alla soddisfazione della pretesa sui beni rilevati e registrati nella massa attiva;

- devono essere inclusi tra i debiti fuori bilancio afferenti alle gestioni vincolate nel piano di rilevazione della massa passiva ex art. 254, comma 3 del d.lgs. n. 267/2000;
- dovranno essere registrate in contabilità separate rispetto alla generalità delle posizioni debitorie riconducibili alla gestione dissesuale;

Rilevato, per quanto sopra, che:

- le posizioni debitorie direttamente collegate ai residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata con risorse finanziarie disponibili e sufficienti, rilevati a mezzo istanza o d'ufficio, pur se concorrenti alla determinazione della massa passiva, devono essere gestiti in deroga agli adottandi criteri, in quanto la loro soddisfazione -anche non in via transattiva- non impegna la parte “libera” delle risorse finanziarie del risanamento da impiegare per la soddisfazione della platea dei creditori, risultando pertanto neutrale/ininfluente rispetto alle posizioni giuridiche soggettive dei creditori concorrenti;
- le posizioni debitorie direttamente collegate ai residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata con risorse finanziarie disponibili non sufficienti e pertanto in disavanzo, rilevati a mezzo istanza o d'ufficio, devono essere gestiti secondo gli adottandi criteri, in quanto la loro soddisfazione - anche in via transattiva – impegna la parte “libera” delle risorse finanziarie del risanamento da impiegare per la soddisfazione della platea dei creditori, risultando, pertanto, non neutrale rispetto le posizione giuridiche soggettive dei creditori concorrenti;

Richiamata la Circolare del Ministero dell'interno - Finanza Locale n. 28/1997 che, al paragrafo 5.3.2 testualmente recita: "la proposta di transazione viene presentata a tutti i creditori, compresi quelli privilegiati, fatta eccezione per i crediti da lavoro subordinato che, godendo del primo grado di privilegio, non sono oggetto di transazione e sono liquidati immediatamente e per intero;

Dato atto che la massa passiva accertata è quella definita ai sensi dell'art. 254 co. 3 del T.U.E.L. e che ad essa si farà fronte con la massa attiva definita dall'art. 255 del T.U.E.L.;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla approvazione dei criteri prioritari per l'attuazione della modalità semplificata di liquidazione della massa passiva, nell'ambito del quadro procedurale definito con la propria deliberazione n. 1 del 05/03/2024 avente ad oggetto “Proposta di adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all’art. 258 del d. lgs. 267/2000”, e della deliberazione della giunta municipale n. 27 del 29/03/2024 avente ad oggetto “Adesione alla modalità semplificata di liquidazione della massa passiva proposta dall’Organo Straordinario di Liquidazione ai sensi di quanto previsto dall’art. 258 del d. lgs. 267/2000”;

Visti:

- il d.lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il D.P.R. 24.08.1993, n. 378;

DELIBERA

- di approvare il seguente ordine cronologico per l'attuazione della modalità semplificata di liquidazione dei cui all'art. 258 del d.lgs. 267/2000 dei crediti caratterizzati dai requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa vigente:
 1. Istanze di ammissione alla massa passiva pervenute entro il termine di presentazione indicato nell’“Avviso di ammissione alla massa passiva dei creditori dell'ente” (20/09/2023)
 - 1.1. i crediti privilegiati derivanti da prestazioni di lavoro dipendente in base all'ordine cronologico di arrivo delle istanze;
 - 1.2. altri crediti non muniti di privilegio, in base all'ordine di arrivo delle istanze;

2. Istanze di ammissione alla massa passiva pervenute oltre il termine del 20/09/2023 e debiti rilevati d'ufficio dal Comune di Ustica;
 - 2.1 le istanze tardive secondo l'ordine di registrazione al protocollo;
 - 2.2 i debiti rilevati d'ufficio in base alla data dell'acquisizione agli atti dell'OSL dell'attestazione di cui all'art., 254, comma 4 del TUEL, completa in ogni sua parte e debitamente sottoscritta dal responsabile del settore competente secondo l'organizzazione del Comune di Ustica;
 3. Residui passivi senza istanza
 4. Eventuali ulteriori crediti che dovessero essere medio termine rilevati
 5. Eventuali crediti vantati dal Comune di Ustica nei confronti della gestione liquidatoria, che saranno trattati per ultimo
- di approvare i seguenti criteri direttivi per la definizione delle procedure transattive e del pagamento dei crediti di cui al precedente punto:
1. ai sensi del comma 3 dell'art. 258 del d.lgs. n. 267/2000, si proporrà ai creditori ammessi alla massa passiva una transazione che prevede la corresponsione di una percentuale del credito vantato, articolata secondo l'epoca di insorgenza del debito, limitatamente alla sola sorte capitale, con rinuncia da parte del creditore ad ogni altro onere e pretesa; la graduazione della percentuale di abbattimento sarà ispirata al principio generale di anzianità del debito, pertanto si adotterà il seguente schema:
 - 1.1. i crediti privilegiati derivanti da prestazioni di lavoro dipendente saranno pagati al 100%, così come disposto dal richiamato comma 3 dell'art. 258 del d.lgs. n. 267/2000;
 - 1.2. per i debiti divenuti certi, liquidi ed esigibili da oltre 10 anni, per i quali sono stati validamente interrotti i termini per la prescrizione legale, si proporrà il pagamento di una somma pari al 50% della sorte capitale;
 - 1.3. per i debiti con un'anzianità compresa tra 5 e 10 anni, per i quali sono stati validamente interrotti i termini per la prescrizione legale, si proporrà il pagamento di una somma pari al 55% della sorte capitale;
 - 1.4. per i debiti divenuti certi, liquidi ed esigibili da meno di 5 anni, si proporrà il pagamento di una somma pari al 60% della sorte capitale;
 2. al solo fine dell'individuazione dell'esercizio di riferimento di cui al superiore punto 1 verrà assunta la data di scadenza della fattura per tutte le prestazioni fatturate, mentre per i crediti non fatturati verrà preso a riferimento l'esercizio in cui l'obbligazione sorta è divenuta credito certo, liquido ed esigibile (es. adozione determina di liquidazione). Nel caso di debiti fuori bilancio, ove si tratti di fattispecie di cui alla lettera a) dell'art. 194 del Tuel si farà riferimento alla data del titolo esecutivo; negli altri casi, si prenderà in considerazione la data della deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio.
 3. le proposte transattive saranno trasmesse ai creditori in ragione delle risorse finanziarie via via disponibili sul conto della gestione liquidatoria, al netto di quelle necessarie per il funzionamento della gestione dissesuale;
 4. in deroga a quanto in precedenza disposto, non soggiacciono ai criteri direttivi le posizioni debitorie connesse alle gestioni vincolate con risorse finanziarie disponibili e sufficienti, rilevati a mezzo istanza o d'ufficio, che saranno gestite separatamente secondo quanto statuito dall'atto di orientamento dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità del Ministero dell'Interno, ex art. 154, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sulla gestione dei fondi vincolati negli enti in dissesto finanziario, del 26/10/2018;
 5. rientrano a pieno titolo nei criteri direttivi e nelle procedure di cui al successivo deliberato le posizioni debitorie direttamente collegate ai residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata con risorse finanziarie disponibili non sufficienti e pertanto in disavanzo, rilevati a mezzo istanza o d'ufficio;

- di approvare gli schemi degli atti afferenti la procedura di transazione, predisposti dalla gestione liquidatoria ed allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale (allegati nn. da 1 a 3);
- di dare atto che, prima della definizione della proposta transattiva, la gestione liquidatoria provvederà ad acquisire:
 - dal Responsabile competente in materia di tributi, entrate patrimoniali e altre entrate, specifica attestazione di regolarità della posizione nei confronti dell'ente in materia tributaria e patrimoniale e in generale di tutte le entrate di spettanza dell'ente;
 - dal Responsabile competente in materia di contenzioso, specifica attestazione relativamente all'insussistenza di contenziosi pendenti relativamente alla pretesa creditoria;
- di dare atto che il pagamento delle transazioni saranno preceduti da apposita delibera dell'OSL che ne autorizza la liquidazione sia singolarmente che per gruppi di crediti, a conclusione del procedimento di seguito descritto;
 1. ai creditori, nel rispetto dell'ordine cronologico di cui al superiore paragrafo, sarà proposto un accordo transattivo, utile a definire i crediti ammissibili, redatto secondo gli schemi di cui agli allegati nn. da 1 a 3, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 2. i creditori interessati saranno contattati per sottoporre loro la proposta transattiva ovvero sarà trasmessa per raccomandata o per posta elettronica certificata;
 3. il creditore sarà chiamato a transigere il credito, come risultante dal provvedimento di ammissione, con accettazione o rifiuto entro e non oltre 30 giorni dalla data di consegna/notifica della proposta transattiva; in caso di accettazione della transazione il creditore sottoscriverà espressa rinuncia ad ogni altra pretesa, inclusi interessi, rivalutazione e partite accessorie diverse, come da schema allegato n. 2 alla presente deliberazione;
 4. entro 30 giorni dall'avvenuta accettazione della proposta transattiva si provvederà alla sottoscrizione del contratto di transazione e nei successivi 30 giorni alla liquidazione del credito oggetto di transazione e relativo pagamento, previa verifica:
 - di regolarità della posizione nei confronti dell'ente in materia tributaria e patrimoniale e in generale di tutte le entrate di spettanza dell'ente;
 - di regolarità contributiva e fiscale erariale del soggetto creditore (art. 48 bis DPR n° 602/1972 - DURC o attestazione equivalente);
 - della presenza/assenza di eventuali atti di cessione del credito, pignoramenti, sequestri, atti conservativi comunque denominati;
 5. nel caso di accertamento nei confronti del medesimo soggetto giuridico di reciproche posizioni creditorie e debitorie, certe, liquide ed esigibili, nella liquidazione del credito si provvederà alla compensazione ex art. 1243 del cod. civ.;
 6. ai fini della verifica di regolarità della posizione di cui al superiore punto e stante la prescrizione normativa di cui all'art. 258, c. 4 del d.lgs. n° 267/2000 (liquidazione entro 30 giorni dalla avvenuta conoscenza dell'accettazione della proposta transattiva), il Responsabile competente in materia di tributi, entrate patrimoniali e altre entrate, prima della formulazione della proposta transattiva, provvederà tempestivamente e comunque entro e non oltre 5 giorni dalla richiesta da parte dell'OSL, a rilasciare apposita attestazione sulla presenza/assenza di posizioni creditorie contenute in avvisi di accertamento/contestazione o atti comunque denominati aventi valore di accertamento di violazioni, definitivi e/o in assenza di opposizione;
 7. decorso infruttuosamente il termine dei 30 giorni succitato ai fini dell'accettazione della proposta transattiva, si provvederà ad effettuare l'accantonamento, in conformità all'art. 258, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000, ossia accantonamento nella misura del 50% per i debiti accertati, elevata al 100% per le posizioni assistite da privilegio, senza poter procedere all'erogazione di alcun acconto fino alla notifica del decreto ministeriale di approvazione del piano di estinzione;

8. i crediti gravati da oneri fiscali, contributivi e previdenziali saranno pagati direttamente dal Comune di Ustica, previo atto deliberativo di questo Organismo Straordinario di Liquidazione e successiva regolazione finanziaria e contabile;
- di riservarsi l'adozione di ulteriori e successivi provvedimenti e/o definire eventuali ed ulteriori criteri sulla base delle situazioni che emergeranno nel rispetto dei criteri direttivi della *par condicio creditorum* e della cronologia dei pagamenti;
 - di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva, ex art. 4, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, e di disporre che la stessa sia pubblicata a cura dell'Ufficio Segreteria Generale del Comune e trasmessa a cura dello stesso Ufficio di Segreteria Generale dell'Ente a:
 - Sindaco
 - Presidente del Consiglio Comunale e consiglieri tutti
 - Giunta Comunale
 - Revisore dei conti del Comune di Ustica
 - Istituto tesoriere del Comune di Ustica
 - Ai Responsabili di settori del Comune di Ustica

Ustica, 15 maggio 2024

Il Segretario Generale
Dott. Luigi Calamia

Il Commissario Straordinario di
Liquidazione
Dott. Giovan Battista Montemaggiore

PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal _____, ai sensi dell'art. 32 comma 1, della legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune di Cerda www.comune.bcerda.pa.it, sezione "Albo Pretorio" e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall'art. 124, del d.lgs. n. 267/2000.

Ustica, li _____

Il Segretario Generale
Dott. Luigi Calamia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Cerda www.comune.cerdab.pa.it, sezione "Albo Pretorio", per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____.

Ustica, li _____

Il Segretario Generale
Dott. Luigi Calamia

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378.

Ustica, li _____

Il Segretario Generale
Dott. Luigi Calamia



COMUNE DI USTICA

Città Metropolitana di Palermo
Organismo Straordinario di Liquidazione
via Petriera – 90051 Ustica (Pa)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

(nominato con D.P.R. del 10 luglio 2023 ai sensi dell'art. 252 del d.lgs. 267 del 2000)

Allegato n. 1 alla deliberazione n. 4 del 15 maggio 2024

Al _____

Oggetto: Ammissione credito alla massa passiva. Proposta transattiva ai sensi dell'art. 258 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Premesso che:

- il Comune di Ustica, con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 14/04/2023, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- con decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Ustica, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 18 luglio 2023 il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato formalmente notificato al Commissario Straordinario di Liquidazione, dott. Giovan Battista Montemaggiore;
- con deliberazione del Commissario straordinario di liquidazione n. 1/2023, l'OSL si è regolarmente insediato presso il Comune di Ustica il 21 luglio 2023.

L'Organismo Straordinario di Liquidazione ha proposto all'Amministrazione comunale, che ha aderito, la procedura semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti prevista dall'articolo 258 del d.lgs. n° 267/2000, il quale, al comma 3, prevede che l'Organo straordinario di liquidazione, possa definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente e con rinuncia ad ogni altra pretesa.

Tale procedura consente al creditore di vedere soddisfatte, con immediatezza, seppur parzialmente, le proprie aspettative, anche in considerazione del fatto che non è più prevista la possibilità per l'Organo straordinario della liquidazione di assumere un mutuo con la Cassa depositi e prestiti con oneri a carico dello Stato per far fronte alla massa passiva.

In applicazione della normativa richiamata e di quanto sopra esposto, questo Organismo, sulla base della Vostra istanza/riciesta di inserimento d'ufficio da parte del Comune di Ustica, ha accertato che il credito vantato dalla S.V., nei confronti del Comune di Ustica, per quanto di competenza della gestione liquidatoria del dissesto, è complessivamente pari ad €. _____ .



COMUNE DI USTICA

Città Metropolitana di Palermo
Organismo Straordinario di Liquidazione
via Petriera – 90051 Ustica (Pa)

Ai sensi del citato articolo 258, che prevede il pagamento di una somma variabile tra il 40% ed il 60% del debito in relazione all'anzianità dello stesso, fatta eccezione solamente per i crediti relativi a lavoro subordinato che vanno pagati per l'intero importo, questo Organismo, richiamati i criteri di riparto adottati con la propria deliberazione n. 4 del 15 maggio 2024, propone, in via transattiva e non negoziabile, il pronto pagamento dell'importo di € _____ .

La proposta transattiva è a saldo e stralcio di ogni avere ed a tacitazione di ogni diritto e pretesa, presente e futura, a qualsivoglia titolo nei confronti di questo Organo Straordinario di Liquidazione e del Comune di Ustica, con rinuncia espressa ad interessi, rivalutazione del credito ed accessori eventuali, nonché a tutte le azioni giudiziali ed esecutive, e spese relative, eventualmente intraprese per ottenere il pagamento del credito a qualsiasi titolo vantato.

Nel caso in cui la transazione abbia ad oggetto crediti definiti con sentenza oggetto di impugnazione innanzi a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa ovvero di ricorso per cassazione:

- a) l'accettazione da parte del creditore comporterà rinuncia agli atti del giudizio, con impegno espresso ad abbandonare il giudizio, e rinuncia all'azione e dovrà essere sottoscritta dal legale incaricato della difesa degli interessi del creditore in giudizio, per la rinuncia alla solidarietà professionale;
- b) la definizione dell'accordo transattivo resta condizionata:
 - b.1) all'adesione del Comune di Ustica per accettazione della rinuncia di controparte agli atti del giudizio, qualora lo stesso dovesse avere interesse alla prosecuzione;
 - b.2) all'adesione del Comune di Ustica per rinuncia agli atti del giudizio, con impegno espresso ad abbandonare il giudizio, e all'azione.

In ogni caso, il pagamento e la riscossione dell'importo convenuto in transazione costituiscono dichiarazione di cessazione della materia del contendere e di sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.

L'importo di cui sopra e così determinato sarà pagato in un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla sottoscrizione e ricezione dell'accettazione da manifestarsi mediante sottoscrizione della dichiarazione allegata alla presente proposta.

La dichiarazione di accettazione dovrà essere trasmessa a questo Organismo, entro e non oltre giorni 30 dal ricevimento della proposta transattiva, tramite consegna diretta all'Ufficio protocollo del Comune di Ustica o a mezzo raccomandata all'indirizzo della sede Comunale ovvero a mezzo PEC al seguente indirizzo: osl@pec.comune.ustica.pa.it.

Si informa che la mancata accettazione della proposta transattiva entro il suddetto termine di 30 giorni e come da schema allegato alla presente comporterà, per le istanze presentate direttamente dai creditori, l'inserimento del credito deliberato nel piano di estinzione da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'Interno, senza la possibilità di corrispondere alcun acconto.

Tali debiti ammessi, ai sensi dell'art. 256 del d. lgs. n. 267/2000, saranno pagati entro 20 giorni dalla notifica del decreto di approvazione del piano sino alla concorrenza ed in misura proporzionale alla massa attiva residua dopo il pagamento del totale dei debiti assistiti da privilegio.



COMUNE DI USTICA

Città Metropolitana di Palermo
Organismo Straordinario di Liquidazione
via Petriera – 90051 Ustica (Pa)

Per quanto non previsto nella presente si rinvia alla propria deliberazione n. 4 del 15 maggio 2024.

La presente proposta transattiva è espressamente condizionata alla valutazione di ogni ulteriore elemento istruttorio che potrà essere acquisito d'Ufficio o su segnalazione di parte in seguito alla partecipazione degli interessati al procedimento.

Si comunica, infine, che per ogni ulteriore chiarimento è possibile contattare la gestione liquidatoria a mezzo PEC al seguente indirizzo: osl@pec.comune.ustica.pa.it.

Il Commissario Straordinario di
Liquidazione
Dott. Giovan Battista Montemaggiore

All' Organismo Straordinario di
Liquidazione del Comune di Ustica

Oggetto: Ammissione credito alla massa passiva. Proposta transattiva ai sensi dell'art. 258 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Dichiarazione di accettazione.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE

Io sottoscritto/a Sig./Sig.ra _____, in qualità di
_____ ¹ dichiaro espressamente:

- 1) di accettare la somma di € _____ (_____ / ____), di cui alla proposta transattiva formulata dall'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Ustica con nota prot. n. _____ del _____,
 - a fronte di quanto richiesto con l'istanza di ammissione nella massa passiva trasmessa in data _____;
 - a fronte della segnalazione d'Ufficio del debito da parte del Comune di Petrosino;a saldo e stralcio di ogni avere e a tacitazione di ogni diritto e pretesa, presente e futura, a qualsivoglia titolo nei confronti di questo Organo Straordinario di Liquidazione e del Comune di Ustica;
- 2) di accettare la proposta transattiva sopra richiamata, così come formulata, con ogni patto e condizione in essa contenuti;
- 3) di accettare eventuale compensazione nel caso di accertamento di posizioni creditorie in favore della gestione liquidatoria ex art. 1241 e ss. del c.c.;
- 4) di rinunciare, come in effetti rinuncia, a ulteriori interessi, spese e rivalutazione del credito e a tutte le azioni giudiziali ed esecutive eventualmente intraprese per ottenere il pagamento del credito, le cui spese restano ad esclusivo e totale carico della parte che le ha sostenute.

La presente ha valore pienamente liberatorio per l'Organo Straordinario di Liquidazione e per il Comune di Ustica, nei confronti dei quali espressamente dichiaro di essere integralmente soddisfatto relativamente al credito oggetto della transazione e di non avere null'altro a pretendere ad alcun titolo.

Dichiaro di volere ricevere il pagamento attraverso Bonifico Bancario da accreditare secondo le seguenti coordinate bancarie:

BANCA: _____

INTESTAZIONE: _____

IBAN: _____ BIC: _____

¹ Allegare documentazione giustificativa del titolo e/o qualifica

Si allega:

- fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità, con firma originale sulla fotocopia;
- fotocopia del codice fiscale con firma originale sulla fotocopia;
- documentazione comprovante legittimazione a presentare la dichiarazione in caso di società;
- altro (da specificare, es. delega eventuali coeredi, procura, ecc.).

Luogo e data _____

Firma per esteso e qualifica del creditore

All' Organismo Straordinario di
Liquidazione del Comune di Ustica

Oggetto: Comunicazione del conto corrente bancario/postale dedicato ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 (modificata dal d. I. n. 187/2010 come convertito in legge n. 217/2010).

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ (____) il
_____, codice fiscale _____ in qualità di
_____ della ditta _____,
con sede legale in _____ (____), partita IVA
_____ e codice fiscale _____
email _____, PEC _____,
Tel _____

COMUNICA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge n. 136/2010:

- gli estremi del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, su cui effettuare i pagamenti:

BANCA: _____

INTESTAZIONE: _____

IBAN: _____ BIC: _____

- i dati del/dei soggetto/i delegato/i ad operare sul conto suindicato:

nome e cognome: _____

luogo e data di nascita: _____

codice fiscale: _____

residenza: _____

nome e cognome: _____

luogo e data di nascita: _____

codice fiscale: _____

residenza: _____

Il/La sottoscritto/a, inoltre, si impegna ad indicare gli estremi del conto dedicato in fattura, ove già non esistente ed a comunicare, tempestivamente, eventuali variazioni di conto corrente dedicato.

Si allega:

- fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità, con firma originale sulla fotocopia;

Luogo e data _____

Firma per esteso e qualifica del creditore